

In allegato quanto in oggetto .

Cordiali saluti POLLINA GIUSEPPA

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a GIUSEPPA POLLINA
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Progetto per la realizzazione di impianto eolico denominato "Poggio alle Pancole" Comune di Lajatico (PI).
Codice della procedura 7874 data di avvio 4-1-2022.

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni

- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- X Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

PER IL TESTO COMPLETO DELLE OSSERVAZIONI, VISTA L'ARTICOLAZIONE DELLE STESSE, SI RIMANDA ALL'ALLEGATO DOCUMENTO 3.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3- _Testo completo delle osservazioni

Luogo e data LATIANO 22/11/2022
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Filippo Giuseppe
(Firma)

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Poggio alle Pancole", costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI). Cod procedura 7874

OSSERVAZIONI – ALLEGATO 3

OSSERVAZIONE N. 1 - Sito web del MITE: malfunzionamento e scarsa trasparenza

Preliminarmente, preme evidenziare che si riscontrano anomalie e scarsa trasparenza per l'accesso al sito web del MITE ove effettuare la pubblica consultazione della documentazione progettuale, a cominciare dall'AVVISO PUBBLICO che indica un link non funzionante (www.va.minambiente.it) (vedi **DOC. 1**).

Facendo un altro percorso per accedere ai documenti del progetto e cioè cercando sul motore di ricerca il Ministero della Transizione Ecologica ed entrando nel sito web del MITE – Valutazioni e autorizzazioni ambientali - VAS-VIA-AIA e cliccando su procedure in corso (vedi **DOC. 2**), si aprono elenchi di pratiche di cui 1848 riguardanti la “Valutazione Impatto Ambientale”; in nessuna delle sottovoci compare il progetto in argomento, nemmeno tra quelle che riguardano la legge obiettivo (vedi **DOC. 3**).

addirittura se proviamo a reperire il progetto aprendo webGIS delle VIA in corso situato nel riquadro centrale in basso (vedi **DOC. 4**), una volta cliccato, dopo molto tempo di attesa e numerosi tentativi di accesso, ci appare la schermata con su scritto “*Errore caricamento pagine - Tempo di connessione scaduto*” (vedi **DOC. 5**).

Neanche ritornando sulla home page del MITE valutazioni e autorizzazioni ambientale, nella barra in basso, scrivendo “LAJATICO” si riesce ad entrare in una pagina che contiene un elenco con il progetto in argomento: la schermata che appare dice infatti che “*Si è verificato un errore*” (vedi **DOC. 6 e 7**).

Si arriva alla documentazione SOLO dopo aver aperto TUTTE le PROCEDURE IN CORSO DI VIA, comprese quelle riguardanti la Legge Obiettivo, e averne verificata la corrispondenza al progetto indicato nell' Avviso Pubblico.

Ciò non bastasse, una volta trovata la documentazione generale, non si trova un eventuale modulo per le osservazioni. Nella stessa pagina in alto a destra se si clicca su INFO PROGETTO E PROCEDURE (vedi **DOC. 8**), si apre una pagina relativa alle INFORMAZIONI GENERALI (vedi **DOC. 9**). Cliccando sulla bustina vicino alla data di scadenza delle osservazioni, si accede al pulsante per scaricare il modulo per le osservazioni (vedi **DOC. 10**). Nella stessa pagina è riportata una tabella con la tempistica per le varie procedure ove, nel caso delle VIA, vengono previsti 60 gg per le osservazioni, mentre nel caso delle “VIA legge obiettivo” 30 gg. In base all'AVVISO PER IL PUBBLICO sono fissati 30 giorni, senza però richiamare la legge obiettivo, né trovando la pratica in questione nelle procedure in corso, come già segnalato in precedenza.

Faccio presente, dunque, che il sottoscritto non riusciva a trovare né il progetto né il modulo per le osservazioni. Segnalo, altresì, che molte altre persone mi hanno riferito la medesima grave difficoltà di accesso.


Tali gravi difficoltà di accesso appaiono ancor più rilevanti se correlate al ristretto periodo - 30 giorni - consentito per le osservazioni e alla circostanza che le norme indicate nell'avviso, relative al termine indicato, sono errate (l'articolo corretto è l'art. 24 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e non l'art. 8 comma 2-bis del D.Lgs.152/2006).

E' evidente che non è rispettato il principio di trasparenza e non viene garantita l'effettiva conoscibilità e accessibilità agli atti e ai documenti della piattaforma VIA-VAS-AIA.


Allegati DOC :

1. Foto schermata link indicato nell'avviso.
2. Foto schermata home page MITE valutazioni e autorizzazioni ambientali
3. Schermata Procedure in corso - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA – AIA
4. Foto schermata WebGIS - Via in corso
5. Foto schermata WebGIS - Via in corso n. 2
6. Foto schermata
7. Foto schermata
8. Foto schermata
9. Foto schermata
10. Foto schermata


DOC 1




DOC 2




DOC 3




DOC 4



DOC 5




DOC 6



DOC 7



DOC 8



DOC 9



DOC 10



OSSERVAZIONE N. 2 - Aspetti di carattere generale :

Nella - RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA DEL PROGETTO a pag. 23 si indicano 3 fattori determinanti:

- 1) Progetti/Proponenti di qualità,
- 2) Iter autorizzativi competenti e consapevoli
- 3) Opinione pubblica consapevole

Iniziamo a valutare la qualità del proponente : PARCO EOLICO RIPARBELLA SRL

• **Non è vero**

che la gestione e manutenzione dei due impianti citati consentirà un contenimento dei costi operativi in quanti i due impianti sono totalmente diversi. E' sufficiente confrontare le dimensioni delle turbine e dei rotori;

• **Non è vero**

che la società è finanziariamente "solida". Il capitale sociale è di soli euro 27.027 ed il resto del patrimonio netto, seppure ad oggi rilevante, è distribuibile ai soci nel caso disponesse di attività finanziarie e liquide idonee.

Prova ne sia che nell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021 , il Presidente del Consiglio di amministrazione Stefano Quaglino ha proposto ai soci di destinare l'utile netto realizzato di euro 4.369.531 a Riserva di utili per il 30% e per il 70% a distribuzione dividendi.

L'assemblea in data 1.04.2022 ha approvato il bilancio ed ha destinato l'utile di esercizio nel seguente modo: 1.310.859,00 a riserva di utili e 3.058.672,00 a distribuzione dividendi.

Tutto quanto sopraindicato dimostra che la società PARCO EOLICO RIPARBELLA SRL, pur avendo fra i soci AGSM AIM spa (interamente di proprietà dei comuni di Verona (62%) e Vicenza (38%) e altri soci, si comporta come una qualsiasi impresa privata cioè distribuisce dividendi e si preoccupa poco della solidità finanziaria della società stessa.

• **Non è vero**

che la società è economicamente solida perché ha generato ricavi per circa 6M/anno come riportato nella relazione generale descrittiva a pag. 24/125.

In realtà i ricavi relativi alla vendita di energia, indicati nei bilanci depositati al registro imprese, sono i seguenti:

esercizio 2018 = 2.204.178

esercizio 2019 = 2.000.132

esercizio 2020 = 1.229.263

esercizio 2021 = 4.869.506

Come è facile verificare dall'anno 2018 al 2020 la società ha realizzato una marcata riduzione dei ricavi. Nel 2020 addirittura del 38,54%.

Gli esercizi 2021 e presupponendo anche il 2022 non sono significativi in quanto in tali anni si sono verificate gravi turbative al mercato dell'energia vedi covid, guerra Russia/Ucraina e crisi economico politica mondiale.

Le cause sopracitate non permettono, ovviamente, una programmazione ed una stima equilibrata e ragionevole del futuro prezzo dell'energia.

Nell'esercizio 2020 il prezzo dell'energia elettrica è stato di 36,63 Euro/MWh e poi si è attestato nel 2021 a 127,56 Euro/Mwh. Con questa variabilità e fluttuazione i rischi del mercato sono notevolmente alti e qualsiasi stima poco attendibile.

E' un pò come quando si acquistano le azioni, importante è sapere che il rischio c'è e che la società può diventare insolvente e addirittura fallire.

Il progetto non prevede nessuna garanzia tipo assicurazione polizza decennale postuma in modo da tutelare con valori adeguati gli eventuali danni derivanti inadempimenti contrattuali e interruzione dei lavori in corso.

- **Non è vero**

che la gestione dell'impianto è garantita da un team di tecnici. La società Parco Eolico Riparbella srl non ha personale dipendente. Non ha, quindi, una propria struttura organizzativa né sono previste ricadute positive sul territorio da punto di vista occupazionale.

OSSERVAZIONE N. 3 - Aspetti di carattere generale :

Contributi in conto esercizio

Analizzando i bilanci relativi agli ultimi due anni la società PARCO EOLICO RIPARBELLA SRL ha ottenuto Ricavi per vendita di energia e Contributi in conto esercizio nelle seguenti misure:

anno 2020

Ricavi vendita energia = 1.229.263 Contributi i conto esercizio = 3.373.838

anno 2021

Ricavi vendita energia = 4.869.506 Contributi i conto esercizio = 4.193.363

Confrontando i due valori è facile ed intuibile che la società riesce a stare in equilibrio soltanto attraverso contributi in conto esercizio ricevuti.

L'investimento iniziale in impianti e macchinari era stato di 15.633.000

Ammortamento annuo di 1.407.000 pari al 9% (durata anni 11,11)

In conclusione, considerando che non ci dovrebbero essere più contributi in conto esercizio, come riferito dall'ing. Marco Giusti, il rischio è che si cerchi di risparmiare anche sui macchinari e impianti, magari ricercando pale eoliche obsolete o dismesse (quindi più rumorose ed invadenti) in nazioni tipo la Danimarca dove le esperienze nel campo eolico sono state già sperimentate.

A questo proposito Vi ricordo che un socio della PARCO EOLICO RIPARBELLA SRL è la società: European Energy Società di diritto Danese, con sede a Copenaghen .

Questa società, si noti che stranezza, si occupa per appunto di negoziazione ed acquisti di Aerogeneratori.

(Da pag 32 della Relazione generale descrittiva del progetto: "Apporto di European Energy al Progetto e all'Impianto di Poggio alle Pancole European Energy fornirà un importante valore aggiunto nella fase di negoziazione e acquisto degli Aerogeneratori e nella ottimizzazione finanziaria dell'Investimento, dopo la sua realizzazione.)

Dati reperibili da :

Certificato registro imprese Archivio ufficiale CCIAA di Verona

Bilancio 2021 della Società PARCO EOLICO RIPARBELLA S.R.L.

OSSERVAZIONE N. 4 - Aspetti programmatici Mancato rispetto delle norme vigenti – inidoneità del sito.

La Società Parco Eolico Riparbella S.r.l, con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa 8, ha presentato in data 27/12/2021 al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in oggetto. La procedura è stata avviata dal MITE in data 04/01/2022. L'avviso al pubblico è stato pubblicato sul sito solo in data 26/10/2022, data dalla quale decorrono i termini per la fase di consultazione del pubblico e la conclusione del procedimento.

Nel frattempo le norme di settore sono cambiate per cui, come statuito dal Consiglio di Stato anche recentemente (17 febbraio 2020 n. 1199, 10 aprile 2018 n. 2171, 13 aprile 2016, n. 1450, 16 dicembre 2016, n. 5339) l'Amministrazione precedente dovrà tener conto delle norme nel frattempo intervenute ed in vigore alla data in cui si concluderà il procedimento amministrativo.

Al riguardo si osserva che il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, all'art. 20, ha stabilito che entro il 15 giugno 2022 il MITE emanerà, con propri decreti, la disciplina statale sulla base della quale le Regioni procederanno ad individuare, nei successivi sei mesi, le aree del territorio idonee alla realizzazione degli impianti FER. Ad oggi, tali decreti non sono stati ancora emanati.

Peraltro il suddetto art. 20 del D. Lgs. 199/2021 ha già subito una serie di modifiche, prima con il D.L. 1 marzo 2022 n. 17 (*“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia...”*) e, da ultimo, con il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (*“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali...”*), ad oggi pienamente in vigore.

In conformità con il suddetto nuovo quadro normativo, entrato in vigore successivamente alla presentazione da parte del proponente della istanza di VIA corredata da tutta la documentazione pertinente, *nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali* non ancora emanati, l'area di localizzazione dell'impianto eolico in questione potrà considerarsi idonea a condizione di rientrare in una delle seguenti tipologie individuate dal predetto art. 20 comma 8 nel suo testo aggiornato:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale...

b) le aree dei siti oggetto di bonifica ...

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio...

c-quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c-bis), c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per i fotovoltaici.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (

Il punto c-quater) è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. a), numero 2) del D.L.17 maggio 2022, n. 50, che ha integrato il comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, ed è stato confermato dalla L. n. 91/2022 che ha convertito con modificazioni il D.Lgs. 199/2021.

L'art. 57, comma 2, del medesimo D.L. 50/2022 ha stabilito che tale disposizione si applica ai procedimenti in corso nei quali alla data del 31 luglio 2022 non sia intervenuta la deliberazione di cui all'art. 7, comma 1 e cioè la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Posta dunque la piena applicabilità della disposizione *de qua* al procedimento in oggetto, occorre verificare se il progetto insiste su aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e/o vi siano fasce di rispetto di beni culturali e paesaggistici tutelati che ricadono a meno di 7 chilometri dagli aerogeneratori.

Ebbene, nell'intera Relazione paesaggistica, redatta nel dicembre 2021 – codice elaborato: 20V036-L-RelPaes-171221, ovviamente non si dà alcun conto del rispetto o meno di tale disposizione, introdotta dal D.L. 50/2022, ma certamente applicabile al caso di specie, per espressa disposizione transitoria.

Nonostante ciò, in essa però troviamo la prova che tale disposizione non è rispettata.

In apposita tabella, alle pagg. 8 e 9, viene dichiarato che TUTTE le opere (aerogeneratori, piazzole, cavidotto) **ricadono in area paesaggistica vincolata per legge ex art. 142 del D. Lgs. 142/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", comma 1, lett. g) "territori coperti da foreste a da boschi"**.

Inoltre, alla pag. 92, dopo aver elencato i beni architettonici e archeologici vincolati presenti sul territorio di Lajatico e Orciatice, leggiamo: **"In dettaglio, considerando quelli presenti in frazione di Orciatice, si evidenzia che le due chiese e l'edificio di via Corsini sono ubicati all'interno del nucleo storico e che le aree circostanti e in contiguità con tali beni e in generale tutta la zona della UTOE 2 di Orciatice, associata all'insediamento, non hanno una relazione diretta con quelle d'intervento e si trovano, considerando i più vicini aerogeneratori di progetto, a una distanza di circa 1,6 km. Allo stesso modo, i beni architettonici ubicati all'esterno del nucleo insediativo, ovvero il Cimitero e il limitrofo Oratorio della Santissima Annunziata, assieme all'area circostante di località Poggioni, sempre ricadente all'interno della citata UTOE, non sono direttamente coinvolte e **distano, in linea d'aria, circa 1,8-1,9 km degli aerogeneratori più vicini**"** (si veda nello stesso senso pag. 81 dello Studio di impatto ambientale Parte II, codice elaborato: 20V036-L-PARTE-II-2071221, in cui il proponente ribadisce tali concetti).

Prova ulteriore è rinvenibile dall'analisi del documento denominato **"Visibilità - Impianto di Lajatico - Beni vincolati"**, codice elaborato: 20V036-L-Visibilità-Lajatico-beni-A1- DEF, il quale mostra che **TUTTI gli aerogeneratori hanno una distanza inferiore ai 7 Km da TUTTI i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella frazione di Orciatice ed elencati alla pag. 92 della relazione paesaggistica, oltre che dalla Rocca di Pietracassia, dalla Fattoria Corsini di Spedaletto e da quelli presenti nella frazione di Montecatini Val di Cecina (vedi elenco pag. 103 della Relazione Paesaggistica).**

Si precisa altresì che in tale documento non è riportata la Rocca di Pietracassia.

Per quanto concerne i beni vincolati o dichiarati di notevole interesse pubblico presenti nella frazione di Montecatini Val di Cecina a pag. 9 dello Studio di impatto ambientale – Sintesi non tecnica, codice elaborato: 20V036-L-Sintesi-non-tecnica201221, leggiamo: **"Le due aree a vincolo paesaggistico per provvedimento di dichiarazione più vicine all'impianto, non direttamente interessate da nessuna delle opere di progetto, sono la Zona della miniera e la Zona in località Fontemigliari, entrambe ricadenti in territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, e distanti, rispettivamente circa 2,6 e 2,3 km dall'aerogeneratore più vicino."**

Per questi motivi, ritengo che l'istanza di VIA sul progetto nella sua versione attuale non sia procedibile e vada immediatamente rigettata/respinta posto peraltro che ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.Lgs n. 199/2021 **"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione"**.

OSSERVAZIONE N. 5 - Aspetti programmatici – Aspetti Ambientali – Beni culturali e Paesaggio - Contrasto con il PIT-PP e il PAER della Regione Toscana e carenza/lacunosità della Relazione paesaggistica

Il progetto e il relativo impianto sono in contrasto con il PIT (Piano di Indirizzo territoriale della Regione Toscana) con valenza di Piano Paesaggistico (DOC. 11) e con il PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale della Regione Toscana), il cui Allegato 1 “Aree non idonee agli impianti eolici” della Scheda A.3, individua e definisce le categorie delle aree considerate non idonee all’installazione di aerogeneratori. Si ricorda che i criteri ivi contenuti sono ripresi nell’Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici” del PIT (DOC. 14).

L’intervento, come già esposto – vedi Osservazione n. 1 -, è interessato da aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 lettera g) “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”, la cui Disciplina d’uso è riportata all’art. 12 dell’Elaborato 8B del PIT/PPR (DOC. 12). Il vincolo riguarda l’INTERO PROGETTO E LE RELATIVE OPERE (aerogeneratori, piazzole, cavidotto). (si veda la tabella alle pagg. 8 e 9 della Relazione Paesaggistica).

In particolare, l’intervento contrasta con l’art. 12.1, il quale indica tra gli Obbiettivi:

a - migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;

b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;

c - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e pianiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;

d - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali,

e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico-percettivi;

.....

h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono;

Contrasta, altresì, con l’art. 12.2 lettera “b”³ che prescrive di “**evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano livelli, qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico culturali ed estetico percettivi**”.

Contrasta, inoltre, con l’art. 12.3, in cui leggiamo le seguenti Prescrizioni:

.....

b - Non sono ammessi:

.....

2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Contrasta anche con gli obiettivi di qualità del territorio indicati nella scheda del PIT-PP ambito 8 (DOC. 13) dedicata alla Piana Livorno Pisa Pontedera, e cioè di “**preservare i caratteri strutturanti il paesaggio della compagine collinare che comprende sistemi rurali densamente insediati, a prevalenza di colture arboree, e morfologie addolcite occupate da seminativi nudi e connotate da un sistema insediativo rado**” - Obiettivo 3 - (si veda pag. 68 del DOC. 13) e le seguenti direttive: “

- *migliorare l'infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica;*
- *promuovere il mantenimento delle corone di colture legnose che contornano i nuclei storici (Lajatico, Orciatico) e ne sottolineano la presenza nell'orizzonte paesistico dei seminativi estensivi;*
- **evitare la realizzazione e l'ampliamento di campi da golf, per il forte impatto visivo costituito dai green e dalle strutture di servizio sportivo, nonché i rimodellamenti che alterano l'identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici**” (si veda pag. 69, punto 3.3 del DOC. 13)

Figuriamoci l'impatto visivo di un Parco Eolico di ben 7 aereogeneratori alti oltre 200 m.

L'intervento contrasta anche con l'Allegato 1b del PIT – PPR (DOC. 14), il quale individua le aree non idonee alla realizzazione di parchi eolici industriali.

Tra queste ci sono gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico indicate dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio nella parte in cui tutela il paesaggio.

In particolare, l'art. 136 cita “*le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*”.

Ebbene il luogo scelto ricade in prossimità delle predette aree.

In base all'art. 2 dell'Allegato 1b del PIT – PPR (DOC. 14) negli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni culturali non sono ammessi impianti eolici ad eccezione di: ...b) *impianti con potenza inferiore a 60 kW costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, posti ad una distanza dall'impianto più vicino già autorizzato pari ad almeno otto volte la media delle altezze, comprensive della pala, dell'aerogeneratore in progetto e dell'aerogeneratore più vicino autorizzato.*

Per quanto concerne il **PAER**, l'intervento contrasta con l'Allegato 1 della Scheda A.3 (DOC. 15). Nella tabella di cui alla pag. 14 dell'Allegato 1 della Scheda A.3 (DOC. 15), infatti, è espressamente indicato che le “**aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi non sono idonee ad ospitare impianti tecnologici di grandi dimensioni, con l'eccezione di aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5 m ed altezza non superiore a 1 m**”.

Per gli immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 d.lgs. 42/2004, è previsto quanto segue: “*Le zone considerate “di notevole interesse pubblico” presentano degli aspetti e caratteri che costituiscono “rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale”: tali caratteri non sono riferibili solamente alle bellezze panoramiche ma all'articolazione del territorio nel suo complesso. La presenza di grandi aereogeneratori che si inseriscono in maniera rilevante può produrre una alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti. Per non alterare l'assetto globale, si ritengono compatibili solo impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 KW, con singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sulla base dei criteri di cui alla lettera C del Paragrafo 3”.* (vedi pag. pag. 11 del DOC. 15)

Preme sottolineare, inoltre, la carezza/lacunosità della Relazione Paesaggistica.

Le fotografie inserite nella Relazione e, in particolare quelle contenute ai punti n. 8 e n. 9.3.2, sono del tutto prive di pregio, perché scattate da e verso punti ininfluenti.

Lo si rileva con facilità, nelle osservazioni che seguono.

Basti pensare alla **località di Spedaletto e la relativa Villa-Fattoria Corsini**, distinta con il codice ministeriale 90396 e con il codice regionale 9050011, che ricade interamente in territorio del comune di Lajatico, il cui vincolo si intende riferito alle lettera d) dell'articolo 136 del D.lgs 42/2004. La

dichiarazione del notevole interesse pubblico è motivata dal fatto che la località forma “*con la sua posizione elevata e con la sua vegetazione che costituisce l’unico complesso alberato della zona, un quadro naturale di notevole bellezza ed offre altresì dei punti di vista dai quali si può godere un ampio e caratteristico panorama*” .

Peraltro, la predetta località non viene citata alla pag. 50 della Relazione Paesaggistica quando vengono indicate le Aree a vincolo paesaggistico interessate dal progetto.

Le prescrizioni relative al bene in oggetto e contenute nel PIT-PP - Scheda 104-1955 – Identificazione obiettivi per la tutela e valorizzazione - Disciplina d’uso citato a pag. 152 della Relazione paesaggistica **VIETANO interventi e inserimenti di manufatti che interferiscano “negativamente” o limitino “le visuali panoramiche”**.

Addirittura, al punto 4.c.2 delle prescrizioni, viene imposto che “le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l’integrità percettiva delle visuali panoramiche”.

Non si capisce dunque come possano “armonizzarsi” con il contesto paesaggistico e l’ampio e caratteristico panorama di tipo collinare rado gli aereogeneratori del futuro Parco eolico di Poggio alle Pancole alti, lo si ricorda, oltre 200 m e distanti solo qualche chilometro.

A nulla valgono, poi, le considerazioni svolte dal proponente secondo cui l’area vincolata sarebbe solo “parzialmente interessata dalla visibilità teorica degli aerogeneratori dell’impianto di progetto”. Il proponente, infatti, mostra solo due fotografie (vedi pag. 101 della Relazione paesaggistica) di cui una fatta da un punto imprecisato di una strada e rivolta non si sa bene dove e l’altra che riprende la facciata della Fattoria ! Non si comprende cosa dovrebbero dimostrare.

Per non parlare poi, della **Miniera di Montecatini Val di Cecina**, distinta con il codice ministeriale 90398 e con il codice regionale 9050033, il cui vincolo si intende riferito alle lettere c) e d) dell’articolo 136 del D.lgs 42/2004 e posta in un’area ancora più vicina agli aereogeneratori (vedi pag. 50 della Relazione paesaggistica).

La dichiarazione del notevole interesse pubblico è motivata dal fatto che tale zona “*oltre a costituire, per le sue numerose piante che la ricoprono e per la sua posizione elevata, un notevole quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può spaziare con lo sguardo su tutta la zona della Val di Cecina fino alle lontane mura di Volterra*”.

Le prescrizioni relative al bene in oggetto e contenute nel PIT-PP - Scheda 104-1955 – Identificazione obiettivi per la tutela e valorizzazione - Disciplina d’uso citato a pag. 155 della Relazione paesaggistica sono identiche a quelle relative alla Fattoria di Spedaletto.

Tra gli obbiettivi con valore di indirizzo indicati in tabella troviamo:

“4.a.1. Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla Miniera verso i centri storici di Montecatini e di Volterra e verso la valle sottostante.”

Ebbene, anche qui troviamo solo 3 fotografie totalmente inconferenti e prive di valore perché 2 scattate dalla pista lungo lo spartiacque - dell’area vincolata e rivolte alla Valle del Cecina e 1 scattata dalla strada principale che dal fondovalle porta a Montecatini Val di Cecina (vedi pagg. 156 e 157 della Relazione paesaggistica).

I rilievi mossi alle dichiarazioni di conformità alle prescrizioni del PIT-PPR rese dal proponente e contenute nella Relazione paesaggistica in relazione ai predetti beni si ripetono anche per tutti gli altri beni e aree tutelate dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio individuati nella Relazione.

Tali dichiarazioni risultano, pertanto, TOTALMENTE prive di fondamento, in quanto non supportate da alcuna prova, a dimostrazione semmai del fatto che l’intervento in oggetto avrà un impatto tale da stravolgere il paesaggio non solo di Lajatico e di Orciatico, ma anche di tutti i comuni limitrofi.

Allegati - DOC:

11-12-13-14-15

PIT: <https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>

PAER: <https://www.regione.toscana.it/piano-ambientale-ed-energetico>

OSSERVAZIONE N. 6 - Aspetti programmatici - – Aspetti Ambientali – Beni culturali e Paesaggio - Contrasto con normative nazionali

Nella "Relazione paesaggistica" del proponente, datata dicembre 2021 e presentata al MITE - insieme a tutti gli altri elaborati - in data 27/12/2021 (come è scritto nell'Avviso al pubblico).

In essa viene dichiarato, in apposita tabella a pag. 8 e 9, che tutte le opere (aerogeneratori, piazzole, cavidotto) ricadono in area paesaggistica vincolata per legge ex art. 142 del D. Lgs. 142/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", comma 1, lett. g) "territori coperti da foreste a da boschi".

L'intervento quindi risulta in pieno contrasto con la norma introdotta dall'art. 6 del D.L. 50/2022 (entrato in vigore lo scorso 18 maggio), che ha integrato la norma transitoria del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 (di attuazione della Direttiva RED II) in attesa del famoso Decreto del MITE sui criteri per la individuazione da parte delle Regioni delle zone idonee e non, decreto che doveva uscire entro il 15 giugno. Tale norma amplia le tipologie di aree da considerarsi idonee all'installazione di impianti FER e dice:


2.3) dopo la lettera c -ter) è aggiunta la seguente: «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a) , b) , c) , c -bis) e c -ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;


Si ricorda infine che tale disposizione, essendo transitoria si applica, come precisato dall'art. 57 del D.L. 50/2022, solo ai procedimenti di VIA già in corso alla data del 18 maggio 2022, e quindi pienamente applicabile al procedimento in corso con richiesta di VIA è stata presentata il 27/12/2021.

A maggiore chiarimento si riportano di seguito le valutazioni effettuate dal principale bene tutelato "rocca di Pietracassia tra le altre cose parzialmente ristrutturato proprio con fondi ministeriali – regionali –

IMPORTANZA STORICO CULTURALEE PAESAGGISTICA DELLE VISTE DALLA ROCCA DI PIETRACASSIA

Estratto tavola 20V036_L_Visibilita_Lajatico_beni_A1_DEF.pdf





Posizione della Rocca di Pietracassia al centro delle direttrici visive verso i Monti Pisani (rocca della Verruca), Isola d'Elba (Rocca del Volterraio), Volterra

La Rocca di Pietracassia è un castello medioevale attestato almeno dal XI sec. posto a 534 metri di altitudine, tra i boschi della Valdera, innalzato sopra a un grosso masso calcareo. La sua posizione ne fece un luogo di importanza strategica per la città di Pisa – che la conquistò e contese a Volterra finché fu in grado –, per il fatto che da lì era – ed è tutt’oggi – possibile traguardare con la vista verso nord la Rocca della Verruca sui monti pisani presso Pisa, verso sud la Rocca del Volterraio all’isola d’Elba, verso est la città di Volterra, facendone quindi un centro di controllo che metteva in comunicazione a stella un sistema di castelli fondamentali per il controllo della costa toscana.

La zona ha oggi un grande valore paesaggistico per la presenza di grandi boschi collinari, altrove non più presenti in Toscana. Dalla Rocca è possibile ancora oggi come mille anni fa traguardare senza ostacoli frapposti le 3 V (Volterra, Verruca, Volterraio) poste ad angoli di circa 120 gradi tra di loro rispetto al centro della Rocca.

Esistono già alcuni parchi eolici in zona visibili dalla Rocca, il più vicino a sud-est a circa 4 chilometri, un altro a ovest a circa 6 km, ma per fortuna essi non impattano sulle direttrici principali di cui sopra.


Il progetto del nuovo parco eolico invece è posto proprio lungo la direttrice Rocca di Pietracassia – Volterra, e le prime torri eoliche sono site ad una distanza molto ridotta dalla Rocca (meno di 2 chilometri). La realizzazione del Parco potrebbe perciò distruggere per sempre la più importante direttrice visiva storica che ancora possiamo apprezzare, con grave, insipiente e irreparabile danno al paesaggio, alla storia e alla cultura del territorio.



Vista dalla Rocca di Pietracassia verso i Monti Pisani e la Rocca della Verruca



Vista dalla Rocca di Pietracassia verso l'Isola d'Elba e la Rocca del Volterraio – il parco eolico esistente, a più di 6 chilometri, sulla destra dell'immagine per fortuna non impatta la vista sull'Isola d'Elba



Vista dalla Rocca di Pietracassia verso Volterra – il nuovo parco eolico andrebbe ad impattare proprio sulla direttrice, e posto a meno di 2 chilometri, impedirebbe la vista di Volterra dalla Rocca; il parco eolico esistente, visibile sulla destra, è posto tra 4 e 6 chilometri, ed è èarzialemente nascosto da un colle più alto.



Rocca di Pietracassia



Rocca della Verruca – Calci (Pisa)



Rocca del Volterraio – Isola d'Elba



Vista su Volterra

OSSERVAZIONE N. 7 –Aspetti progettuali- Carenza documentale inadeguatezza progettuale

Nella documentazione progettuale del proponente, datata dicembre 2021 e presentata al MITE - insieme a tutti gli altri elaborati - in data 27/12/2021 (come è scritto nell'Avviso al pubblico) si rileva la proposta di garantire lo smantellamento dell'impianto a fine vita con polizza fidejussoria di soli 600 000 euro.

La stima suggerita dall'agenzia internazionale per l'energia (International Energy Agency – IEA) e' di considerare almeno il 5% dei costi di investimento come stima dei futuri costi di smantellamento e smaltimento delle pale. Per verificare tale suggerimento, fare riferimento a IEA 2010. Projected Costs of Generating Electricity - 2010 Edition. International Energy Agency. Link: <https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2010>

Per tale motivo, Il valore della garanzia fideiussoria di soli 600 000 euro e' da considerarsi del tutto insufficiente se si pensa che tale capitale potrebbe servire in futuro a coprire i costi di smantellamento e smaltimento delle 7 pale eoliche . Il corretto importo della copertura dei costi che il proponente dovrebbe prevedere è una garanzia fideiussoria pari al 5% dei costi di progetto, per un totale di 2.1 milioni di Euro (5% di 42 milioni di Euro), che possa coprire i futuri costi di smantellamento e smaltimento delle pale.

OSSERVAZIONE N. 8 – Aspetti progettuali - Aspetti Ambientali – Salute pubblica - Carenza documentale studio di impatto ambientale - impatto sulla salute pubblica: stress, annoyance e qualità di vita

La realizzazione del “Parco eolico Poggio alle Pancole” nel comune di Lajatico non dovrebbe prescindere dall'impatto sulla salute pubblica, fisica e mentale, della comunità di Orciatice, frazione del comune di Lajatico comprendente circa 211¹ abitanti sita a valle della zona di posizionamento degli aerogeneratori (distanza tra il paese ed il parco eolico stimata approssimativamente tra 1,350 e 1,800Km tramite Google Maps).

I dati in letteratura scientifica indicano due punti principali da considerare:

- effetti avversi degli aerogeneratori sulla salute fisica
- *annoyance*, ovvero "fastidio", della popolazione residente nelle vicinanze

In merito alla prima questione, quando gli aerogeneratori sono correttamente posizionati, non si hanno ricadute negative dal punto di vista fisico sulla salute degli abitanti². Tuttavia, nonostante i livelli di rumore non siano tali da causare danni immediati per una riduzione dell'udito e non siano direttamente correlati ad effetti avversi, le persone lamenteranno fastidio o distress (*annoyance*)². La componente di *annoyance* relativa al rumore, se molto intensa, potrebbe determinare alterazioni psicofisiche quali rabbia, depressione, ansia, stanchezza, disturbi del sonno e più generalmente stress, soprattutto per livelli superiori a 40dB(A)². Essa sarebbe collegata in particolare ai timori ed alle aspettative della popolazione nei confronti dell'impianto eolico². Knopper et al. ipotizzano infatti che lo stress ed il fastidio siano guidati da molteplici fattori ambientali e personali non strettamente legati a caratteristiche specifiche degli aerogeneratori². L'evidenza a supporto mostra come abitanti che beneficiano economicamente degli aerogeneratori abbiano valori di *annoyance* inferiori^{2,3}. Preoccupazioni sui rischi ambientali percepiti ed avversione nei confronti delle turbine eoliche sono stati associati a sintomi quali cefalea, nausea, vertigini, agitazione, depressione, anche in assenza di una causa identificabile².

Nonostante la natura multifattoriale dell'*annoyance*, non deve esserne trascurato l'impatto sui soggetti residenti nelle vicinanze dell'impianto eolico. La qualità di vita di una persona dipende infatti dal benessere psichico e fisico, in un equilibrio molto delicato in cui le due sfere si influenzano vicendevolmente.

A fronte di questa premessa, la realizzazione del Parco eolico Poggio alle Pancole incontra il parere negativo della popolazione del comune di Lajatico e non solo degli abitanti di Orciatice, la quale oltre ai timori ed alle incongruità sull'impatto ambientale degli aerogeneratori porta a sostegno della

propria contrarietà la poca trasparenza e condivisione delle informazioni circa il progetto, nonché lo scarso preavviso. Il coinvolgimento della comunità dovrebbe essere un aspetto fondamentale poiché la realizzazione di un impianto eolico così imponente cambia inevitabilmente la vita quotidiana degli abitanti, a prescindere dagli aspetti positivi di ecosostenibilità. Proprio in risposta ai timori sulla salute pubblica con particolare riferimento al rumore provocato dagli aerogeneratori, il Chief Medical Officer of Health dell'Ontario ha redatto un report nel maggio 2010: nonostante l'evidenza scientifica non supporti un legame diretto tra il rumore provocato dagli aerogeneratori e gli effetti avversi sulla salute, le preoccupazioni circa correttezza ed equità (*fairness and equity*) dell'impianto necessitano di maggior attenzione poiché possono influenzare l'attitudine nei confronti di quest'ultimo³. In tal senso, il coinvolgimento della comunità nella pianificazione iniziale dell'impianto eolico potrebbe mitigare eventuali timori sulla salute pubblica³.

È lecito supporre che l'installazione di aerogeneratori in forte contrasto con la volontà della popolazione residente possa determinare nella stessa un elevato livello di stress che deve essere necessariamente considerato. La transizione ecologica non dovrebbe essere solo una risposta alla crisi energetica ed al cambiamento climatico ma anche un modo per migliorare la qualità di vita delle persone in armonia con il benessere ambientale e con un maggior livello di equità tra i vari strati della popolazione. L'implementazione di fonti di energia rinnovabile rappresenta senza dubbio il presente ed il futuro ma deve avvenire nel rispetto dell'ambiente e dei cittadini i quali, più di ogni altro, hanno a cuore il benessere ed il mantenimento del proprio territorio.

Per quanto sopra si evidenzia l'assoluta ineguatezza del sito scelto , la posizione degli areogeneratori ma soprattutto la taglia di questi: i piu grandi in commercio .

Bibliografia:

¹ <https://it.wikipedia.org/wiki/Orciatico>

² Knopper, L. D., Ollson, C. A., McCallum, L. C., Whitfield Aslund, M. L., Berger, R. G., Souweine, K., & McDaniel, M. (2014). Wind Turbines and Human Health. *Frontiers in Public Health*, 2.

³ Chief Medical Officer of Health Ontario. *The Potential Health Impact of Wind Turbines*, Chief Medical Officer of Health (CMOH) report, May 2010. <https://www.publications.gov.on.ca/the-potential-health-impact-of-wind-turbines-chief-medical-officer-of-health-cmoh-report-may-2010>

OSSERVAZIONE N. 9 – Aspetti progettuali - Aspetti Ambientali – Rumore, vibrazioni, radiazioni - Contrasto studio di impatto ambientale - Impatto acustico

1. A pag 117 della valutazione impatto acustico si stima l'altezza degli edifici pari a 6 m. La stima non è condivisibile in quanto molti edifici hanno almeno un piano in più rispetto al terra e primo. Si tratta di una scelta non cautelativa, quindi, che porta a stimare al ribasso i livelli ai fabbricati.

2. Nella stima dei livelli assoluti di immissione e di emissione non risulta che sia stato preso in considerazione il coefficiente di riflessione di facciata che, solitamente, si considera pari a 3 dB(A) per ovvie ragioni di cautela ma anche per oggettività delle situazioni visto che la stragrande maggioranza degli edifici non presenta intonaci fonoassorbenti o cappotti con analoghe proprietà. I livelli assoluti di immissione e di emissione risultano sottostimati e in molte situazioni si sconfinano nel superamento dei limiti.

3. Nella valutazione del criterio differenziale a finestre chiuse si fa riferimento a un modello di facciata del fabbricato assolutamente non verosimile: il potere fonoisolante di un vetro 3 mm viene dichiarato 30 dB. Il potere fonoisolante di un vetro 3 mm, basta fare una veloce ricerca in letteratura, non supera i 25 dB e se ragioniamo di infisso nel suo complesso non siamo sopra i 20 dB. L'assunto della stanza 4 metri per 4 metri e volume 43 mc non è assolutamente cautelativo perché le camerette abitabili hanno superfici di calpestio inferiori ai 10 mq e volumi inferiori ai 30 mc. In ogni caso è pieno di stanze con superficie di calpestio inferiore ai 16 mq, basta una qualsiasi camera matrimoniale. La stima dell'indice dell'isolamento di facciata è quindi del tutto sovrastimata, quindi errata e porta a dichiarare che il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore al limite di applicabilità sia di giorno che di notte. Ciò non è corretto e, in situazioni di bassa rumorosità residua come stimata/misurata dai tecnici, quando il differenziale si applica, SI SUPERA. Risulta evidente che senza l'assunto della valutazione errato dell'isolamento di facciata il criterio differenziale a finestre chiuse risulta superato.


4. L'osservazione ancora più cogente riguarda l'assunto dell'abbattimento di una parete a finestre aperte pari a 10 dB. 10 dB di abbattimento, prova qualsiasi misura che si possa fare in qualsiasi situazione, può andare bene in caso di parete molto grande, di importante R_w e con finestra piccola, inferiore al 5% della superficie finestrata. Già una stanza normalissima di una cameretta con finestra 1,2x1,4, mediante misura a 1 m dalla facciata in esterno e una all'interno con fonometro a 1 m dalla finestra aperta e oltre 1 m dalle altre superfici riflettenti microfoni a 1,5 m di altezza non presenta abbattimento del rumore superiore a 6 dB, a meno di non avere all'interno un ambiente sovraccarico di arredi solo fonoassorbenti in una condizione assolutamente non realistica. Se poi ci spostiamo a una camera con una banale porta finestra da 1,2mx2,4m si perde un ulteriore dB di abbattimento e in situazioni, che esistono tranquillamente, di infissi ampi (tipo 1,8x2,4 o 2x2,4 o anche oltre) si arriva a situazioni in cui l'unico abbattimento che offre la parete è la riduzione di 3 dB dati dai coefficienti di riflessione di facciata. Coefficiente di riflessione di facciata che, oltretutto, qui non risulta valutato.


Se ne deduce che ipotizzando un abbattimento delle pareti inferiore a quello della valutazione e conforme alle stime riportate il criterio differenziale a finestre aperte si applica e SI SUPERA, sempre con riferimento ai bassi livelli di rumorosità registrati e che sono caratteristici della zona.

OSSERVAZIONE N. 10 – Aspetti progettuali - Aspetti Ambientali – Rumore, vibrazioni, radiazioni - Contrasto studio di impatto ambientale - Impatto acustico

La lettura del progetto “Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato ‘Poggio alle Pancole’, costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI)” presentato dalla Società Parco Eolico Riparbella S.r.l. in data 27/12/2021 al Ministero della Transizione Ecologica per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, presenta, nella parte che riguarda il rumore, le criticità di seguito esposte.

Dalla “Mappa Acustica - Periodo notturno alla massima potenza sonora pari a 109,8 dB(A) (velocità del vento al mozzo pari e superiore a 9m/s)” - codice elaborato: 20V036-L-Acustica-Mappa-MAX-PN-DEF, si osserva che l’abitato di Orciatico è interessato in parte, ad esempio “Cantongrossi”, “Monciarino”, “Caselle” ad un livello di esposizione acustica di 35-40 Leq dB(A) mentre la rimanente gran parte del paese a livello di 30-35 Leq dB(A). Anche nel periodo diurno si ha la stessa situazione di impatto come da codice elaborato: 20V036-L-Acustica-Mappa-MAX-PD-DEF.





Questi grafici rappresentano la situazione acustica notturna e diurna alla massima potenza degli aerogeneratori che si realizza in corrispondenza di una velocità del vento al mozzo di 9 m/s velocità che è compatibile con le condizioni di funzionamento dato che le velocità del vento al sito di impianto evidenziate dalla tabella seguente, codice elaborato: 002-RTC002-00 pagina 8 – Relazione Anemologica, dimostrano che in corrispondenza degli anemometri C1 e C2 sono state rilevate velocità massime rispettivamente di 23,1 m/s e 23,2 m/s con velocità medie di 6,2 m/s.

In corrispondenza dei dati fin qui esposti si può osservare dal grafico seguente, documento STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA, codice elaborato 20V036-L-Sintesi-non-tecnica-201221,

Il risultato della validazione è sinteticamente riportato nella seguente tabella:

ID	Altezza [m]	Dati abilitati [%]	Dati [m/s]	U_max [m/s]	U_media
					*) [m/s]
80.00m - C1#)	80.00	98.5	54066	23.1	6.2
80.00m - C1 Merge C2 (140-165)	80.00	95.5	52408	23.1	6.3
80.00m - C2	80.00	98.3	53939	23.2	6.2
65.00m - C3	65.00	98.5	54066	22.8	6.0
65.00m - C4	65.00	98.5	54063	22.8	5.9
50.00m - C5	50.00	98.5	54063	22.7	5.7
40.00m - C6	40.00	98.4	54000	22.9	5.6
5.00m - Hum	5.00	-	-	-	-
5.00m - Temp	5.00	-	-	-	-
2.00m - Press	2.00	-	-	-	-

pagina 28 che in corrispondenza di livelli di pressione equivalente Leq intorno ai 45 dB(A), i livelli


di pressione istantanea L1 si aggirano intorno ai 63 e 65 dB(A) o comunque superiori a 50 dB(A) e questo per periodi di 4 e 9 ore, quindi per buona parte della giornata.

Premesso ciò è d'obbligo considerare che: Occorre distinguere la materia dell'inquinamento acustico dalla materia del disturbo da rumore: la differenza tra le due è concettuale e pratica.

La legge quadro n. 447 /95 sull'inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell'ambiente esterno è il livello equivalente Leq e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Il campo di applicazione di questa normativa è la prevenzione e la repressione dell'inquinamento acustico da parte della pubblica amministrazione, ad esempio per l'impatto acustico di un nuovo insediamento produttivo o residenziale, ed è anche la valutazione del disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p..

Il livello equivalente, cioè medio, è un indicatore utile per valutare l'inquinamento del territorio, ma non è tecnicamente adatto per valutare il disturbo perché il rumore disturba soltanto quando c'è e disturba di più nell'istante del valore massimo del livello sonoro. Invece di regola la misurazione del valore medio- equivalente è effettuata in un intervallo di tempo necessariamente più lungo dell'istante del massimo e questo significa che l'evento sonoro disturbante viene diluito e il valore risultante sarà inferiore a quello dell'effettivo disturbo.

Perciò il parametro corretto per la valutazione giudiziaria della «normale tollerabilità» delle immissioni di rumore nelle abitazioni secondo l'art. 844 c.c. non è il livello equivalente Leq ma è il livello sonoro



istantaneo (con costante di tempo veloce). Analogamente la misurazione del rumore di fondo deve essere il valore medio dei minimi (L95), cioè il livello sonoro istantaneo durante le pause di silenzio dei rumori del traffico e del vicinato, perché il rumore intrusivo è percepito ed è più disturbante proprio quando capita durante una pausa degli altri rumori. Il limite di giurisprudenza della normale tollerabilità nelle vertenze tra privati è l'eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo.

Alcune note sentenze della Corte di Cassazione stabiliscono che il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3 dB, limite della normale tollerabilità.

Occorre distinguere tra «accettabilità ambientale» e «normale tollerabilità».

Talvolta, purtroppo, il limite della «normale tollerabilità» di giurisprudenza dell'art. 844 c.c. viene confuso con il limite della «accettabilità ambientale» della normativa amministrativa e ambientalista di regolamenti locali e decreti governativi. Quando ciò avviene le conclusioni circa la «tollerabilità» possono essere aberranti.

Non è lecito mettere sullo stesso piano, come se fossero intercambiabili: le indicazioni della Unione Europea, U.E. in materia di inquinamento da rumore, e i limiti di zona del D.P.C.M. 14/11/97, tipicamente il limite 45 dBA di notte in zona “residenziale” e il limite di tollerabilità di giurisprudenza dell’eccedenza massima di 3 dB sul rumore di fondo, in applicazione dell'art. 844 c.c. nella vertenza tra soggetti privati.

La differenza quantitativa tra detti due limiti è enorme: in una normale camera da letto di una qualsiasi abitazione, a finestra chiusa e di notte, il rumore di fondo (L95) è tipicamente 20 dBA e il conseguente limite della tollerabilità è 23 dBA (= 20 + 3). La differenza tra questo limite 23 dBA e il sopraccitato limite di zona notturno 45 dBA è più di 20 dB.

Occorre ricordare che la scala del decibel è logaritmica, perché logaritmica è la sensibilità dell'udito umano. La differenza di livello sonoro di 20 decibel significa in termini energetici che l'intensità sonora, espressa in watt al metro quadro (W/m²), è nel rapporto da cento a uno perché:

20 decibel= 2 bel = 2 zeri di più (in questo consiste la scala logaritmica), cioè cento volte di più, di intensità sonora.

In altre parole il limite di accettabilità fissato dal citato decreto è cento volte maggiore, cioè più permissivo, del limite di tollerabilità. Ed è per questo motivo che sia aberrante e mostruosa l'applicazione di un limite energeticamente cento volte maggiore del corretto limite di giurisprudenza.

La legge n. 447 /95 e il D.P.C.M. 14/11/97 prescrivono limiti massimi per le immissioni sia assoluti "di zona" sia differenziali (non più di 3 dB di differenza accendendo e spegnendo le sorgenti disturbanti di notte; non più di 5dB di giorno).

A questo punto occorre chiedersi quale sia la differenza tra i due criteri di valutazione, della tollerabilità di giurisprudenza e della accettabilità secondo il D.P.C.M. 14/11/97 all'art. 4), dal momento che entrambi questi criteri fissano il valore limite differenziale 3 dB di notte.

La risposta è che, pur avendo lo stesso limite numerico 3 dB, i due criteri sono ben diversi perché i parametri acustici prescritti nei due casi sono ben diversi:

la legge n. 447/95 prescrive esplicitamente che le misurazioni fonometriche devono essere di Leq livello equivalente cioè livello medio, mentre il criterio di giurisprudenza si basa su misurazioni di livello sonoro istantaneo.

Anche le denominazioni dei risultati delle misurazioni sono diverse nei due casi:

il decreto chiama ambientale il rumore disturbante e residuo quello senza il disturbo (misurati in livello equivalente), mentre la letteratura tecnica chiama intrusivo e di fondo i parametri utilizzati nel criterio di giurisprudenza, rispettivamente con e senza il disturbo (in livello sonoro istantaneo).

Quando la sorgente del disturbo è spenta, il rumore di fondo è il valore medio dei minimi, cioè il valore misurato durante le pause di silenzio relativo, nel momento compreso tra un qualsiasi rumore del vicinato o del traffico stradale e il rumore successivo. La normativa tecnica, nazionale e internazionale, precisa che il rumore di fondo è il livello sonoro statistico L90 o L95, cioè che viene superato nel 90 o 95 % della durata della misurazione. Ed è questa condizione di silenzio relativo o di rumore di fondo che rappresenta la "condizione dei luoghi" richiesta dall'art. 844 c.c. per il confronto con l'immissione del rumore intrusivo per poi accertarne se vi sia eccedenza del limite di tollerabilità di giurisprudenza.

Invece seguendo la metodologia fonometrica del livello equivalente vengono prodotti valori medi di rumore ambientale e residuo nei quali tutti i tipi di rumore vengono mescolati e mediati, senza distinguere tra rumore della sorgente disturbante in esame, o rumore di altre fonti estranee al rumore in esame. E' evidente che questo tipo di misurazione è approssimativa perché non differenzia i vari tipi di rumore e perché fornisce risultati non ripetitivi a causa della aleatorietà delle sorgenti sonore. Perciò la misurazione del livello equivalente non soddisfa ai requisiti di certezza necessari per la valutazione giudiziaria.

Il rumore residuo, essendo il valore medio, per definizione fisico-matematica è sempre maggiore del rumore di fondo, che è il valore medio dei minimi. Invece la differenza tra rumore ambientale (valore medio) e rumore intrusivo (valore istantaneo) dipende dal tipo di rumore, se impulsivo, fluttuante o continuo. Di regola la differenza tra intrusivo e fondo è maggiore della differenza tra ambientale e residuo, con l'espressione matematica seguente:

$$L_{\text{intrusivo}} - L_{\text{fondo}} > L_{\text{ambientale}} - L_{\text{residuo}}$$

La maggiore differenza che si riscontra con le misurazioni istantanee esprime che esse hanno maggiore risoluzione e perciò sono più adatte delle misurazioni di livello equivalente per valutare il disturbo delle immissioni.

Il livello equivalente prescritto dalla citata legge sull'inquinamento acustico è adatto a rappresentare appunto l'inquinamento ad esempio di una zona di territorio o ai fini di una licenza edilizia ma non è assolutamente adatto a rappresentare il disturbo del rumore intrusivo in un'abitazione.

Il difetto principale della misurazione di livello equivalente è che non tiene nel giusto conto né i momenti di rumore intrusivo né quelli di silenzio relativo (rumore di fondo) ma si limita a farne la media.

Quando l'immissione è eclatante, entrambe le metodologie fonometriche (equivalente e istantaneo) mostrano che il limite massimo differenziale è largamente ecceduto, di parecchi dB.

In numerosi casi avviene che le misurazioni di livello sonoro istantaneo mostrano che il rumore intrusivo è maggiore di 3 dB rispetto al rumore di fondo, mentre le misurazioni di livello equivalente non rilevano alcuna differenza certa tra rumore ambientale e rumore residuo cioè con e senza il rumore disturbante. In questo caso la metodologia del livello sonoro istantaneo è la sola che consente di accertare l'eventuale eccedenza del limite dei 3 dB sul rumore di fondo o, meglio in termini di analisi statistica, l'eventuale eccedenza del limite dei 3 dB della distribuzione cumulativa del rumore intrusivo rispetto alla distribuzione cumulativa del rumore di fondo: eccedenza di alcuni dB, non più parecchi come nel caso precedente ma sempre eccessivi per la tollerabilità.

Tutto ciò premesso, l'affermazione nel documento "STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA", codice elaborato 20V036-L-Sintesi-non-tecnica-201221, pagina 39: relativa alla voce "Emissioni di rumore – Fase di esercizio" debba essere ritenuta falsa e infondata.

Possibili effetti sulla "Salute Pubblica"

	Fase di cantiere	Fase di esercizio
Emissioni di inquinanti in atmosfera e sollevamento di polveri	<p>Basso</p> <p>Sul sito d'impianto e lungo la viabilità ex novo, in particolare durante la fase di scavo della fondazione e della piccola sezione per la posa del cavidotto, è possibile che si osservi un incremento delle emissioni in atmosfera di particolato.</p> <p>Sono infatti previste misure di mitigazione.</p>	<p>Nullo.</p> <p>Non sono previste misure di mitigazione.</p>
Emissioni di rumore	<p>Basso</p> <p>È possibile che in corrispondenza di un unico recettore collocato in adiacenza del tratto di viabilità di accesso al sito di nuova realizzazione, il valore limite diurno venga superato per pochi giorni.</p> <p>Sono previste misure di mitigazione.</p>	<p>Nullo</p> <p>Gli edifici più prossimi all'aerogeneratore più vicino, si collocano a distanze superiori a circa 550 m laddove il primo edificio in condizioni abitabili (seppur saltuariamente – Osservatorio Orciatco) si collochi a circa 800 m.</p> <p>In corrispondenza dei singoli recettori non si prevede il superamento dei valori limite di immissione nel periodo diurno e / o notturno.</p> <p>All'interno delle singole abitazioni i livelli di pressione sonora in fase di esercizio si manterranno inferiori a 50 e 40 dB(A) a finestre aperte rispettivamente nel periodo diurno e in quello notturno e a 35 e 25 dB(A) a finestre chiuse rispettivamente nel periodo diurno e in quello notturno</p> <p>Non sono previste misure di mitigazione.</p>
Emissioni di radiazioni ionizzanti	<p>Nullo</p>	<p>Nullo</p> <p>Nessuna abitazione e/o luogo di permanenza di persona è presente in</p>

OSSERVAZIONE N. 11 – Aspetti progettuali - Aspetti Ambientali – Biodiversita - piano di Monitoraggio - Contrasto studio di impatto ambientale -

La lettura del progetto “Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato ‘Poggio alle Pancole’, costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI)” presentato dalla Società Parco Eolico Riparbella S.r.l. in data 27/12/2021 al Ministero della Transizione Ecologica per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, presenta, nella parte che riguarda il componente fauna notevoli criticità tutte meglio esposte nello studio predisposto da : Geographica srl. Di seguito allegate.

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Poggio alle Pancole", costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI).

Osservazioni sullo Studio di Impatto Ambientale



Orclatico


GEOGRAPHICA srl Studiamo e Comunichiamo la Natura


Consulenze Ambientali e Faunistiche

Sede legale: Teggiano (SA) 84039 via Prato I, 41,
CF/P.IVA 04613200650 - N° REA SA-380331

 info@geographicasrl.it

 www.geographicasrl.it/

 338.919.6043

 fax 050.5201645


Autori

Pietro Leanza

Resp. Geographica srl

Paolo Varuzza

GEOGRAPHICA Srl
Sede legale: via Prato I, 41 Teggiano 84039 (SA)
P.IVA/CF 04613200650 N° REA SA-380331
Tel.3389196043 – Fax 0505201645
www.geographicasrl.it - info@geographicasrl.it



**Progetto per la realizzazione di un impianto eolico,
denominato "Poggio alle Pancole", costituito da n. 7
aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42
MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da
realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI).**

Osservazioni sullo Studio di Impatto Ambientale

18 novembre 2022



Pietro Leanza
Paolo Varuzza

L'articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva VIA stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale deve individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su diversi fattori, tra i quali la biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE.

Il riferimento alla valutazione degli impatti sul fattore "biodiversità" è stato introdotto dalla Direttiva 2014/52/UE, mentre nella previgente disciplina si faceva riferimento solo a "Fauna e Flora".

Tale modifica è molto significativa in quanto la fauna e la flora prese individualmente si riferiscono alla vita animale e vegetale in un momento particolare o in una zona particolare, il che implica un punto di vista in qualche modo soggettivo, mentre la biodiversità" si riferisce alle interazioni, alla varietà e alla variabilità all'interno delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi e rappresenta pertanto un concetto molto più ampio rispetto alla mera considerazione degli impatti sulla fauna e sulla flora.

Questo importante cambiamento è in linea con la strategia europea per la biodiversità al 2020 che si è posta l'obiettivo di porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile ed altresì con la nuova Strategia dell'UE del 2020 che ribadisce e rafforza gli obiettivi di protezione e ripristino della natura da raggiungere entro il 2030 ("Riportare la natura nella nostra vita", COM(2020) 380 final).

Considerazioni su componente fauna

Le considerazioni e analisi qui di seguito espresse si basano sui documenti “Studio d’impatto ambientale parte III – Compreso studio previsionale d’impatto acustico e piano di monitoraggio ambientale” e “Studio d’impatto ambientale parte III – Studio d’incidenza” e “Studio d’impatto ambientale – Sintesi non tecnica” del dicembre 2021, da qui in avanti denominati come “la Valutazione”. Quanto riportato farà riferimento esclusivamente al contenuto dei documenti precedentemente citati.

Le seguenti considerazioni sono espresse esclusivamente alla luce della documentazione attuale e si prestano a conseguente revisione sulla base della relazione finale del piano di monitoraggio di seguito attenzionato.

Le principali carenze di quanto riportato da questi documenti e delle conclusioni che traggono sullo stato dell’avifauna e chiroterofauna del sito interessato possono essere riassunte essenzialmente in 2 punti deboli: il primo, e più grave, è che quanto riportato si basa su dati raccolti durante un monitoraggio effettuato 14 anni fa (dalla Soc. Coop. Agr. For D.R.E.A.M.), a cavallo tra il 2007 e il 2008, con conseguenti possibili bias di sottostima (o sovrastima) di individui e specie in esame riconducibili all’età dei dati e alle metodologie utilizzate all’epoca; il secondo è riconducibile all’inadeguatezza del sopralluogo effettuato nel tentativo di raccogliere dati a integrazione di quanto evidenziato nel monitoraggio citato poco sopra, 4 giorni dal 6 al 9 maggio 2021. Inoltre, la metodologia utilizzata durante il sopralluogo d’integrazione (transetti lineari, playback su Succiacapre e registrazioni bioacustiche per chiroteroteri) risulta non essere adeguata all’acquisizione di dati sufficienti ad integrare un delta temporale così ampio, sia per il ridotto numero di visite che per il periodo dell’anno scelto.

Le tempistiche messe in atto per il monitoraggio tramite playback delle comunità di rapaci notturni e del succiacapre, infatti, si rivelano essere non adeguate in quanto compatibili soltanto con la fenologia del succiacapre e risultando quindi meno efficaci nei confronti delle altre specie dell’avifauna notturna. In aggiunta a ciò, come accennato poco sopra, nell’anno in cui è stato effettuato il monitoraggio dalla D.R.E.A.M. non esisteva ancora una metodologia d’indagine protocollata e standardizzata, poiché soltanto nel 2013 è stato approntato un protocollo che aveva la suddetta funzione, e cioè “Il Protocollo di monitoraggio avifauna e chiroteroterofauna dell’osservatorio nazionale su eolico e fauna” patrocinato dall’ Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna, ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e Legambiente Onlus. Va da sé che i dati presentati non risultano compatibili e confrontabili con quelli raccolti tramite le metodologie di indagine attuali in materia di monitoraggi faunistici per impianti eolici.

Avifauna

Di seguito verrà commentato sinteticamente quanto descritto nella Valutazione per quanto riguarda l'avifauna, con particolare riferimento a quelle specie per le quali sono stati dati dei giudizi sul disturbo in fase di cantiere e sulle probabilità d'impatto in fase di esercizio dell'impianto. Si ricorda che quanto detto è soggetto a modifiche alla luce dei risultati del previsto monitoraggio *ante operam*:

- I. **Falco pecchiaiolo**, nel monitoraggio del 2008 si dichiarano stimate 1-2 coppie nidificanti nell'area Montecatini Val di Cecina. Sono 16 invece gli individui in migrazione censiti. Vengono ritenuti bassi il disturbo e il rischio di impatto, dati che risultano quindi non affidabili considerando l'ampio delta temporale, finché non confermati o meno dall'indagine approfondita tramite apposito monitoraggio *ante operam* previsto.
- II. **Biancone**, nel monitoraggio del 2008 si dichiarano stimate 2 coppie nidificanti nell'area Montecatini Val di Cecina e 3 individui censiti in migrazione, mentre nel 2021 è stato osservato solo un individuo ritenuto locale. Viene anche ritenuto basso il disturbo e "prudenzialmente medio" il rischio di impatto, dati che, alla luce del delta temporale, andranno confermati o meno dal previsto monitoraggio *ante operam*.
- III. **Falco di palude**, viene indicata la presenza di 12 soggetti in migrazione nel 2008. Vengono anche ritenuti bassi il disturbo e il rischio di impatto, dati che, visto il delta temporale, andranno confermati o meno dal previsto monitoraggio *ante operam*.
- IV. **Nibbio reale**, viene indicata la presenza di 8 contatti nel 2008, e l'area viene descritta come occupata durante lo svernamento della specie. Tuttavia, viene poi nominato come Nibbio bruno, va quindi chiarito quale delle due specie sia stata segnalata considerando che, da bibliografia scientifica, non sono noti dormitori di Nibbio reale svernante nei pressi dell'area in esame. Vengono anche ritenuti bassi il disturbo e il rischio di impatto, dati che, visto il delta temporale, andranno confermati o meno dal previsto monitoraggio *ante operam*.
- V. **Gheppio**, nella Valutazione viene indicata la sua presenza in maniera quasi scontata come specie locale (insieme alla Poiana), tuttavia non viene menzionata la sua attitudine migratoria. Vengono anche ritenuti trascurabili il disturbo e il rischio di impatto, dati che, visto il delta temporale, andranno confermati o meno dal previsto monitoraggio *ante operam*.
- VI. **Falco pellegrino**, nel monitoraggio del 2008 la specie non risulta nidificante, tuttavia trattandosi di un lasso di tempo molto ampio dal momento del monitoraggio a oggi e trattandosi di una specie che sta attraversando una forte fase di espansione, è ragionevole pensare che il dato sia inaffidabile e necessari di una verifica sullo stato attuale dell'area in esame. Risulta, quindi, poco convincente la valutazione sul disturbo e le probabilità d'impatto classificate come trascurabili. Si rimane in attesa dei dati forniti dal monitoraggio *ante operam*.
- VII. **Lanario**, non viene menzionato il numero esatto di coppie presenti nell'area al momento del monitoraggio del 2008, tuttavia si menziona l'osservazione di un solo esemplare. Vale quanto detto in merito al pellegrino sul disturbo mentre viene indicato

come “prudenzialmente alto” il rischio di impatto, giudizio, quest’ultimo, ritenuto adeguato. Si valuta positivamente la programmazione di un monitoraggio ad hoc nella fase di indagine *ante operam*.

- VIII. **Ghiandaia marina**, non è stata segnalata durante il monitoraggio del 2008 ma viene menzionata la presenza di una coppia in atteggiamento territoriale nei pressi dell’area dell’impianto (strada che condurrà allo stesso). Date le limitazioni descritte sopra riguardanti le visite a integrazione dei dati del 2008, si ritiene plausibile una sottostima degli individui presenti o quantomeno un approfondimento delle conoscenze disponibili sul caso specifico non sufficiente ad esprimere un giudizio circa la probabilità di impatti e di disturbo alla specie (ritenuto basso dalla Valutazione). Si rimane, quindi, in attesa dei risultati del monitoraggio *ante operam*, considerando anche il particolare valore conservazionistico della specie.
- IX. **Tottavilla**, non è chiara la parte riguardante questa specie, per la quale viene descritta l’idoneità dell’habitat presente nell’area dell’impianto ad ospitarla. Gli elementi a supporto del giudizio sulle probabilità d’impatto e sul disturbo (ritenuto basso dalla Valutazione) risultano opachi.

Chiroterofauna

Di seguito, come per la componente avifaunistica, verrà commentato quanto concerne la chiroterofauna, attenzionando quelle specie per le quali sono stati dati giudizi sul disturbo in fase di cantiere e sulle probabilità d’impatto in fase di esercizio dell’impianto. Anche per quanto riguarda i chiroterofauna si ricorda che quanto affermato in seguito rimane oggetto di successive modifiche alla luce dei risultati del monitoraggio *ante operam* previsto:

- I. **Miniottero**, nel monitoraggio del 2008 viene descritta come presenza marginale all’interno dell’area in esame. Considerato il delta temporale ad oggi, è plausibile aspettarsi un’ampia sottostima della specie e, pertanto, si ritiene debole il giudizio sul disturbo ritenuto basso e le probabilità di impatto medie.
- II. **Pipistrello di Savi**, nella Valutazione si legge “Nell’area di studio la specie è stata rilevata nel 2008 con 14 passaggi, sia presso l’area di progetto sia presso Montecatini Val di Cecina.” e successivamente viene affermato che l’area in esame non sembra vocata alla presenza di rifugi. Queste affermazioni vengono anticipate dalla premessa che “non siano stati realizzati studi specifici”. In virtù di quanto affermato nella Valutazione, quindi, si ritiene prematuro e non adeguato il giudizio sul disturbo e sulla probabilità di impatto, ritenuto basso, espresso per questa specie.
- III. **Nottola di Leisler**, nella Valutazione viene affermato che “La specie sembra soffrire la presenza degli impianti eolici, tanto che è stato dimostrato un effetto negativo della vicinanza degli aerogeneratori sui ritmi di attività della specie (Barrè et al., 2018). Nell’area di studio la specie è stata rilevata [...] con un contatto per sito [...]”. Non viene specificato se il contatto è stato rilevato nel 2008 o nel 2021, tuttavia viene poi affermato che il disturbo è basso e la probabilità di impatti media. Quanto scritto appare non coerente, necessita di una valutazione più accurata e dati più recenti sullo

stato attuale della specie nell'area. Si rimane quindi in attesa dei risultati del monitoraggio *ante operam* previsto.

- IV. **Pipistrello albolimbato**, nell'area in esame viene indicata la presenza nel 2008 con "47 contatti complessivi". Anche per questa specie, premessa l'assenza di studi specifici, l'area viene ritenuta poco vocata alla presenza di rifugi. Quindi, in attesa dei dati forniti dal monitoraggio *ante operam*, si ritiene prematuro e non adeguato il giudizio sul disturbo e sulla probabilità di impatto, ritenuto basso, espresso dalla Valutazione.
- V. **Pipistrello nano**, viene indicata la presenza con 36 contatti. Anche per questa specie, premessa l'assenza di studi specifici, l'area viene ritenuta poco vocata alla presenza di rifugi. Si ritiene, in attesa dei dati forniti dal monitoraggio *ante operam*, prematuro e non adeguato il giudizio sul disturbo e sulla probabilità di impatto, ritenuto basso, espresso dalla Valutazione.
- VI. **Serotino comune**, viene indicata per la specie la presenza con soli 2 contatti, anche se non viene specificato se nel 2008 o nel 2021. Tuttavia, anche per questa specie, premessa l'assenza di studi specifici, l'area viene ritenuta poco vocata alla presenza di rifugi. Quindi, in attesa dei dati forniti dal monitoraggio *ante operam*, si ritiene prematuro e non adeguato il giudizio sul disturbo e sulla probabilità di impatto, ritenuto basso, espresso dalla Valutazione.
- VII. **Molosso di Cestoni**, viene indicato un unico contatto, nel 2008, nel centro abitato di Montecatini Val di Cecina, indicato quindi come presenza marginale. Considerato il delta temporale ad oggi, è plausibile aspettarsi un'ampia sottostima della specie e, anche in questo caso, si ritiene prematuro e non adeguato il giudizio sul disturbo e sulla probabilità di impatto, ritenuto basso, espresso dalla Valutazione in attesa dei dati forniti dal monitoraggio *ante operam*.

Sintesi per specie della valutazione degli impatti e disturbo in fase di cantiere e di esercizio

Specie	Disturbo (fase di cantiere)	Impatto in fase di esercizio	Commento sul disturbo (fase di cantiere)	Commento su impatto in fase di esercizio
Avifauna				
Falco pecchiaiolo	Basso	Basso	Dati obsoleti, delta temporale elevato	Potenzialmente corretto, dati obsoleti
Biancone	Basso	Prudenzialmente medio	Dati obsoleti, delta temporale elevato	Potenzialmente corretto, dati obsoleti
Falco di palude	???	Basso	Valutazione assente	Possibile sottostima
Nibbio reale*	???	Basso	Valutazione assente	Da verificare, possibile sottostima
Gheppio	Trascurabile	Trascurabile	Potenzialmente corretto, dato incompleto	Potenzialmente corretto, dato incompleto
Falco pellegrino	Trascurabile	Trascurabile	Sottostima, dati obsoleti	Sottostima, dati obsoleti
Lanario	Trascurabile	Prudenzialmente alto	Sottostima, dati obsoleti	Valutazione corretta
Ghiandaia marina	Medio	???	Possibile ampia sottostima	Valutazione assente
Tottavilla	Basso	???	Elementi opachi nel giudizio	Valutazione assente
Chiroterofauna				
Miniottero comune	Basso	Medio	Potenzialmente corretto, dati obsoleti	Non adeguato, possibile sottostima
Pipistrello di Savi	Basso	Basso	Potenzialmente corretto, dati obsoleti	Non adeguato, possibile sottostima
Nottola di Leisler	Basso	Medio	Incoerente con bibliografia fornita	Incoerente con bibliografia fornita
Pipistrello albolimbato	Basso	Basso	Potenzialmente corretto, dati obsoleti	Non adeguato, possibile sottostima
Pipistrello nano	Basso	Basso	Potenzialmente corretto, dati obsoleti	Non adeguato, possibile sottostima
Serotino comune	Basso	Basso	Potenzialmente corretto, dati obsoleti	Non adeguato, possibile sottostima
Molosso di Cestoni	Basso	Basso	Potenzialmente corretto, dati obsoleti	Non adeguato, possibile sottostima

*: Chiarire se la presenza è della specie nominata o del Nibbio bruno.

Considerazioni su piano di monitoraggio *ante operam*

Nel documento denominato “Studio d’impatto ambientale parte III – Piano di monitoraggio ambientale” del dicembre 2021 vengono illustrati gli elementi chiave del piano di monitoraggio *ante* e *post operam*. Di seguito verranno espresse considerazioni sul piano e relative integrazioni possibili sulla base del Protocollo descritto in seguito. Secondo quanto indicato nel documento il monitoraggio è stato iniziato nella primavera dell’anno corrente (2022), si presume quindi che le modifiche proposte non possano più essere messe in atto se non come attività integrative eseguite a posteriori. Suggerimenti e considerazioni si basano sul documento redatto dall’ Osservatorio Nazionale Eolico e Fauna, ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e Legambiente Onlus denominato “Il Protocollo di monitoraggio avifauna e chiroterofauna dell’osservatorio nazionale su eolico e fauna” (Astiaso Garcia *et al.*, 2013). **Le seguenti considerazioni sono espresse esclusivamente alla luce della documentazione attuale e si prestano a conseguente revisione sulla base della relazione finale del piano di monitoraggio di seguito attenzionato.**

Avifauna

Uccelli nidificanti (*ante operam*, fase di cantiere, *post operam*).

Previsto:

- I monitoraggi verranno effettuati per punti di ascolto dislocati a distanze progressive (fino a 2 km) dall’area di progetto.
- I punti di ascolto verranno visitati 3 volte tra aprile (per intercettare i nidificanti precoci), maggio e giugno.
- I rapaci notturni e il succiacapre verranno monitorati nei punti di ascolto 2 volte (maggio – giugno) utilizzando il metodo del playback.
- Gli uccelli verranno monitorati al canto e a vista in un tempo determinato, utilizzando il metodo del playback per Succiacapre e rapaci notturni. Verranno segnate le specie, il numero di individui e la posizione.

Considerazioni:

- I metodi previsti dal piano di monitoraggio dell’avifauna nidificante prevedevano solo punti d’ascolto, che il Protocollo prevede in un numero minimo di 8 sessioni per ogni punto d’ascolto. Mancano, quindi, transetti lineari da effettuare all’interno dell’area di progetto previsti dal protocollo citato precedentemente (d’ora in poi citato come “il Protocollo”).
- Le tempistiche descritte dal piano di monitoraggio si sarebbero dovute anticipate per adeguarsi al Protocollo, iniziando quindi dal 15 marzo, prevedendo almeno una visita a marzo. Inoltre, nel piano non è indicato il numero di punti che da Protocollo deve essere uguale al numero totale di torri +2.

- Il monitoraggio dei rapaci notturni dovrebbe prevedere una visita a marzo e una tra metà maggio e metà giugno, il piano non presenta nessuna visita a marzo ma due visite unicamente a maggio e giugno ritenute non adeguate e non attinenti al Protocollo.

Uccelli migratori (*ante operam, post operam*)

Previsto:

- Le osservazioni degli uccelli migratori verranno realizzati da due punti di vantaggio con le seguenti tempistiche:
 - 1) Migrazione primaverile: 4 giornate/mese (marzo, aprile, maggio)
 - 2) Migrazione autunnale: 4 giornate/mese (agosto, settembre, ottobre)
- Nel corso delle osservazioni verranno segnate le altezze di volo e tracciate le rotte di volo.

Considerazioni:

- Nonostante il Protocollo non indichi un numero minimo di giornate da effettuare per questa attività, si ritiene comunque insufficiente il numero di 4 giornate per mese. Il numero di giornate suggerito avrebbe dovuto essere almeno il doppio, 8 giornate/mese, sia per quanto riguarda la migrazione primaverile che soprattutto per la migrazione autunnale (solitamente quella che presenta numeri di individui più consistente).
- Oltre ad altezza di volo e rotta si sarebbe dovuto tenere conto anche del comportamento, come previsto dal Protocollo.

Uccelli rapaci nidificanti

Previsto:

- 4 giornate (maggio – luglio) saranno dedicate all’osservazione del territorio da punti di vantaggio per valutare la presenza di rapaci nidificanti.

Considerazioni:

- Il Protocollo prevede un minimo di 5 visite per transetti lineari per l’osservazione di rapaci nidificanti e 4 giornate per la localizzazione dei siti di nidificazione entro un buffer di 500m dall’impianto. Le attività programmate nel piano non risultano in linea con quanto previsto dal Protocollo.

Uccelli svernanti

Previsto:

- 4 giornate (dicembre – gennaio) saranno dedicate all’osservazione dell’avifauna svernante.

Considerazioni:

- Attività non prevista dal Protocollo, tuttavia fortemente raccomandata.

Uccelli presenti nell'area vasta (10 km intorno all'impianto)

Previsto:

- 4 giornate (aprile- luglio) saranno dedicate al percorrere transetti in auto, sostando in punti di vantaggio, entro l'area vasta al fine di valutare la presenza di specie di interesse conservazionistico che potrebbero potenzialmente impattare con l'impianto eolico in progetto. A corredo dell'analisi verrà realizzata anche una ricerca bibliografica.

Considerazioni:

- Attività non prevista dal Protocollo, risorse e tempistiche sarebbero state più efficacemente spese se si fosse pianificata l'attività di moonwatching (prevista dal protocollo e non programmata) e transetti per le comunità di passeriformi (prevista dal Protocollo e non programmata).

Monitoraggio della presenza del Lanario

Previsto:

- Interviste expert based ad ornitologi locali
- Individuazione su base cartografica di pareti idonee alla riproduzione
- Monitoraggio delle aree idonee nel corso del periodo riproduttivo per verificare la presenza della specie.

Considerazioni:

- Attività non prevista dal protocollo, tuttavia le azioni programmate risultano di estrema considerazione e utilità data l'importanza della specie e il suo elevato valore conservazionistico.

Chiroterofauna

Previsto:

- I chiroteri verranno monitorati (*ante operam*, cantiere, *post operam*) utilizzando un bat detector, mediante registrazioni di 30 min realizzate in corrispondenza degli aerogeneratori in progetto (come da Linee Guida Regione Toscana) analizzando i dati attraverso software dedicati. I dati riguarderanno le specie e i contatti per avere degli indici di abbondanza.
- I monitoraggi verranno realizzati con una cadenza di 4 volte/mese da aprile a ottobre.

Considerazioni:

- Attività programmate nel piano di monitoraggio in linea con quanto previsto dal Protocollo.

Monitoraggio dei siti di rifugio**Previsto:**

- Verrà realizzata una ricerca più approfondita di siti ipogei potenzialmente idonei a rappresentare siti di rifugio per i chiroterteri, nel caso positivo questi verranno visitati 2 volte /cad., una volta in primavera e una volta nel corso del periodo invernale.

Considerazioni:

- Nonostante il Protocollo non suggerisca un numero di visite minimo da effettuare, il numero di giornate programmate nel piano di monitoraggio appaiono come potenzialmente sottodimensionate.

Monitoraggio delle carcasse (post operam; Avifauna e Chiroterrofauna)**Previsto:**

- I monitoraggi delle carcasse verranno realizzati in un quadrato di 250 m di lato centrato su ogni aerogeneratore. Il quadrato verrà suddiviso in 8 transetti da 30 m che saranno percorsi con l'ausilio di un cane addestrato al riconoscimento delle carcasse. Là dove non sarà possibile, per la morfologia del terreno realizzare la ricerca dei reperti, verrà calcolata la superficie da escludere così da apportare un fattore di correzione alle stime individuate.
- Sulla base della letteratura le aree di studio individuate intorno ad ogni pala, tra marzo e ottobre verranno visitate 3 volte alla settimana con due giorni di intervallo per due settimane/mese (tot 5 giorni di monitoraggio/mese; Rodrigues et al., 2014; Barrios & Rodriguez 2004).
- Nei mesi di maggio-giugno e settembre-ottobre verranno realizzati esperimenti sul tasso di rimozione delle carcasse da parte di carnivori necrofagi, al fine di individuare un fattore di correzione per i risultati dei monitoraggi delle carcasse. Per l'esperimento verranno utilizzate carcasse delle seguenti specie per simulare le diverse classi dimensionali di uccelli e chiroterteri: polli (uccelli di dimensioni medio-grandi), quaglie (uccelli di dimensioni piccole e topolini di laboratorio colore marrone per i chiroterteri).

Considerazioni:

- Le attività programmate dal piano di monitoraggio risultano in linea e adeguate al Protocollo.

In conclusione,

in attesa di ulteriori approfondimenti forniti dalla relazione tecnica *ante operam*, si auspica e consiglia **fortemente** che tutte le attività descritte (o eventuali attività integrative, se i risultati di quanto programmato verranno ritenuti non sufficienti) siano affidate ed eseguite da una squadra multidisciplinare che comprenda specialisti ognuno dalla comprovata esperienza scientifica e tecnica nei rispettivi campi dell'ornitologia, della teriologia e dell'erpetologia (formata quindi almeno da un ornitologo, un teriologo, un erpetologo e un chiroterologo), così come una valutazione di perdita di habitat di specie in seno alle fasi di cantiere.

Allo stato attuale le uniche informazioni sulla fauna sono basate su indagini non aggiornate o insufficienti:

La componente faunistica è stata caratterizzata sulla base di estese indagini effettuate nel 2007 e nel 2008 (migrazione primaverile, autunnale, nidificanti e chiroterofauna) integrate mediante un sopralluogo presso l'area di studio di 4 giorni effettuato nella primavera del 2021. (Sintesi non tecnica)

Ad esempio e solo per citarne alcune, l'area è sito di nidificazione di:

Succiacapre. Specie considerata in largo declino in tutta l'Unione Europea, nei confronti della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I); rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II)-

Biancone. (Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I); nei confronti della quale sono richiesti accordi internazionali per la sua conservazione e gestione (Convenzione di Bonn, all. II); rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II); particolarmente protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2).

Ghiandaia marina. Direttiva Uccelli 2009/147/CE, all. I; Convenzione di Bonn, all. II; rigorosamente protetta (Convenzione di Berna, all. II); protetta (Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157).

Risulta difficile svolgere un'opportuna valutazione senza un monitoraggio aggiornato sulla presenza di specie di interesse conservazionistico presenti nell'area svolto con tecniche e tempi appropriati e soprattutto da personale specializzato.

OSSERVAZIONE N. 12 – Aspetti progettuali - Aspetti Ambientali – - Contrasto studio di impatto ambientale –

In relazione alla documentazione progettuale del “Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato ‘Poggio alle Pancole’, costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI)” presentato dalla Società Parco Eolico Riparbella S.r.l. in data 27/12/2021 al Ministero della Transizione Ecologica per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, presenta, nella parte relativa ai foto inserimenti dell’impianto macroscopici errori grafici che non hanno nessun fondamento sotto il profilo dei rapporti geometrici . Dal confronto delle due foto a fianco si rileva come la percezione visiva dell’impianto sia stata minimizzata e ridotta . ricordando che l’aerogeneratore in esame risulta essere 128 mt. al rotore , che con le eliche raggiunge un’altezza di oltre 200 metri . Considerato che Lajatico ha un’altezza sul livello del mare di 205 metri gli aerogeneratori lo eguagliano . Il proponente addirittura si azzarda anche a sostenere che questo non alteri la percezione dei declivi, delle colline e risulta pure gradevole .



CONCLUSIONI :

L'esame del progetto denominato "Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato 'Poggio alle Pancole', costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI)" presentato dalla Società Parco Eolico Riparbella S.r.l. in data 27/12/2021 al Ministero della Transizione Ecologica per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale si caratterizza soltanto per aspetti negativi ed impattanti, una colonizzazione del territorio finalizzato solo a scopo di lucro, la ricerca di condizioni ottimali in un sito di per sé scarsamente interessante dal punto di vista della produzione di energia da fonte eolico. Lo certifica lo stesso proponente che ritiene di non poter dare corso ad una autorizzazione unica già esistente per un sito distante poche centinaia di metri, in funzione del fatto che quello sciagurato progetto si poteva sostenere esclusivamente con i certificati verdi e che la sola produzione elettrica non fosse sufficiente. Si prevede quindi di avviare addirittura un nuovo progetto con dimensioni degli aerogeneratori raddoppiati perseguendo l'unico scopo della ricerca della condizione ottimale a 130/150 mt di altitudine. In particolare il progetto si caratterizza per una :

- scelta di una zona non ottimale alla produzione di energia da eolico, tanto da dover prevedere pale di dimensione massima disponibile per compensare al massimo la ridotta idoneità dell'area selezionata
- approssimativa redazione degli elaborati progettuali.
- tentativo di omettere in termini grafici e progettuali l'impatto paesaggistico dell'impianto
- omesso impatto panoramico negativo sul Teatro del Silenzio, gioiello invidiato in tutto il mondo e principale motore dello sviluppo turistico degli ultimi quindici anni
- sfascio ambientale che si determinerà con la cantierizzazione (realizzazione di chilometri di strade ex novo nella fitta vegetazione boschiva, cementificazione delle stesse nei punti a maggior pendenza, disboscamento di un'area indicata pari a 133.755 mq, installazione della "gru più alta d'Italia" che rimarrà per l'intera durata del cantiere)
- danno estetico derivante dalla sproporzione tra l'altezza al punto massimo delle pale pari a 207 m a una quota massima di 500 metri s.l.m. (turbine previste essere tra le più alte d'Europa e di solito posizionate off-shore, quindi a quota zero) e la naturale configurazione del territorio circostante
- inquinamento acustico di funzionamento delle pale eoliche anche per l'eccessiva vicinanza all'abitato di Orciatico (quasi totalmente ignorato/omesso nelle relazioni di impatto acustico)
- rischio che l'opera rimanga incompiuta per le difficoltà oggettive di cantierizzazione che il bosco presenta e per le potenziali successive difficoltà di manutenzione
- soggetti investitori privati completamente svincolati dal territorio comunale che porteranno fuori Comune il 98% del fatturato annuo del ritorno dall'investimento
- svalutazione degli immobili e delle attività turistico ricettive, con perdita da riduzione prezzo e minori ritorni attesi di tutti gli investimenti effettuati, in corso, programmati.
- fuga degli investitori sul territorio (che hanno già sospeso le opere in corso sui beni immobili a finalità ricettiva e che minacciano la fuga)
- garanzia fidejussoria da fallimento operazione di soli € 600 mila (pari a 1,5% del costo dell'opera) con rischio abbandono/obsolescenza altissimo in caso di inconvenienti.

Alla luce delle osservazioni svolte da 1 a 12, il sottoscritto esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco eolico di Poggio alle Pancole" e chiede **lo stralcio del progetto da quelli autorizzabili e/o la declaratoria di non compatibilità ambientale**, per i sopra descritti motivi, **con conseguente rigetto della relativa istanza di VIA.**